

in *Comunione*

n.1

gennaio 2022

Anno XXVIII - CLXXVII

Palazzo Arcivescovile, Via Beltrani, 9 ~ 76125 Trani ~ ccp n. 22559702
Poste Italiane Spa - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003
(conv. in Legge del 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1 - S1/BA

MENSILE DI ESPERIENZE STUDIO E INFORMAZIONE

DELL'ARCIDIOCESI DI TRANI - BARLETTA - BISCEGLIE (*Corato, Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli*)

Contiene I.R.

in-voceazioni *Compagni di viaggio*



Un tempo di adorazione e condivisione
aperto a tutti presso la
Comunità del Seminario diocesano
"don Pasquale Uva" (via Seminario. 42 - Bisceglie)



L'ANIMA PASTORALE DEL PROCESSO MATRIMONIALE CANONICO



Il principio secondo il quale *Ecclesia semper reformanda* alimenta costantemente l'intrinseca dinamicità dell'ordinamento canonico. Le relative norme, al fine di adattarsi ai segni dei tempi, sia pure con le proprie peculiarità strutturali derivanti dal relativo fine soteriologico e dalla presenza delle immutabili disposizioni di diritto divino, sono state in più occasioni revisionate dal legislatore universale, in un costante processo di «ricerca dell'autenticità evangelica» (G. Dammacco, *Governare la Chiesa. La governance e il governo*, Roma 2013, p. 27).

La previsione di norme processuali, anche se a prima vista può apparire come avulsa dalla dimensione soteriologica che contraddistingue l'ordinamento canonico, in realtà, oltre a garantire un ordinato svolgimento della funzione giudiziale di cui – per istituzione divina – è titolare la Chiesa cattolica, definisce una griglia di principi inderoga-

bili strumentali alla più ampia tutela di chi chiede protezione per i propri diritti in modo conforme a quanto proposto dal Concilio Vaticano II.

Per la retta amministrazione della giustizia, mai riducibile ad una mera applicazione della legge (cfr. P. Moneta, *La giustizia nella Chiesa*, Bologna, 2002, p. 17), il legislatore universale ha sancito una serie di doveri che devono essere osservati dai giudici e dagli altri ministri dei tribunali nell'esercizio dei loro compiti, ponendo le relative attività all'interno di un ampio orizzonte pastorale.

Per la promozione della *salus animarum*, nella quale si sostanzia la *suprema lex* dell'ordinamento giuridico della Chiesa (can. 1752 *c.j.c.*), Francesco, con la Lettera apostolica in forma di m. p. *Mitis iudex Dominus Iesus* del 15 agosto 2015, ha riformato il processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio nel *Codex Juris Canonici*. Questo intervento legislativo,

sollecitato dalla III Assemblea generale straordinaria del Sinodo dei Vescovi, ha lo scopo di favorire «non la nullità del matrimonio, ma la celerità dei processi, non meno che una giusta semplicità, affinché, a motivo della ritardata definizione del giudizio, il cuore dei fedeli che attendono il chiarimento del proprio stato non sia lungamente oppresso dalle tenebre del dubbio» (Francesco, Lettera ap. *Mitis iudex Dominus Iesus*, n. 48).

A tale riguardo, Francesco, nell'Esortazione apostolica sull'amore nella famiglia *Amoris laetitia*, ha ribadito che «un gran numero di Padri ha sottolineato la necessità di rendere più accessibili ed agili, possibilmente del tutto gratuite, le procedure per il riconoscimento dei casi di nullità. La lentezza dei processi crea disagio e stanca le persone. I miei due recenti documenti su tale materia hanno portato ad una semplificazione delle procedure per una eventuale dichiarazione di nullità matrimoniale. At-

traverso di essi ho anche voluto rendere evidente che lo stesso Vescovo nella sua Chiesa, di cui è costituito pastore e capo, è per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati» (Francesco, Esort. ap. *Amoris laetitia*, 19 marzo 2016, n. 244). Per questo motivo, tra i principali punti della riforma del processo matrimoniale canonico si annoverano l'abolizione del principio della doppia conforme e l'introduzione del processo matrimoniale più breve innanzi al Vescovo diocesano (A. Fuccillo, *Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica*, Torino, 2019, p. 466 ss.; L. Sabbaresi – R. Santoro, *Il processo matrimoniale più breve. Disciplina canonica e riflessi concordatari*, Bologna, 2016, p. 37).

La volontà di rendere più celeri i processi di nullità matrimoniale risponde anche all'esigenza di consentire ai fedeli di «sanare la situazione personale irregolare in cui si trovano a vivere» (P. Moneta, *Processo di nullità, matrimonio e famiglia nell'attuale dibattito sinodale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 8, 2015, p. 1), nella scia della misericordia posta al centro del pontificato di Francesco, la quale «è il donarsi di Dio che accoglie, che si piega per perdonare» (Francesco, *Il nome di Dio è misericordia*, Milano, 2016, p. 24).

Questo principio anima tutta la vita della Chiesa e l'azione delle strutture ecclesiarie attraverso le quali si esercita la potestà giudiziaria. In particolare, il giudice ecclesiastico deve pronunciare un «giudizio giusto, bensì non un giudizio che somiglia a una ghigliottina, ma un giudizio che lascia aperto "un varco della misericordia", cioè una via d'uscita che rende possibile all'altro, qualora ne abbia buona volontà, un nuovo inizio» (W. Kasper, *Misericordia. Concetto fondamentale del vangelo – Chiave della vita cristiana*, Brescia, 2013, p. 267). In merito a questo aspetto, Francesco ha sollecitato una *conversione pastorale* delle strutture ecclesiarie allo scopo di offrire un'opera di giustizia misericordiosa a quanti invocano il ministero dei tribunali ecclesiarie per chiarire la propria situazione coniugale (cfr. Francesco, *Discorso in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale della Rota romana*, 23 gennaio 2015, n. 2). La dichiarazione di nullità matrimoniale si pone pienamente in un orizzonte pastorale in quanto consente alle parti coinvolte di superare la propria condizione di vita talvolta vissuta nelle «più disperate periferie esistenziali» (France-



sco, *Bolla di indizione del Giubileo straordinario della misericordia Misericordiae vultus*, 11 aprile 2015, n. 15).

La semplificazione di alcuni elementi nei quali si articola il processo matrimoniale canonico non ha sovvertito le relative finalità, in ragione della centralità del principio del *favor matrimonii*, che continua a essere il cardine del diritto matrimoniale. Per la dichiarazione di nullità del matrimonio, infatti, è sempre necessario che, sulla base delle prove raccolte, il giudice oppure il Vescovo diocesano maturino la certezza morale circa la relativa invalidità (cann. 1608 § 1 e 1687 § 1 c.j.c.).

In questa prospettiva, Francesco, oltre ai profili umani e giudiziari, ha evidenziato che sotto il profilo pastorale, «in quanto espressione della sollecitudine pastorale del Papa e dei Vescovi, al giudice è richiesta non soltanto provata competenza, ma anche genuino spirito di servizio. Egli è il servitore della giustizia, chiamato a trattare e giudicare la condizione dei fedeli che con fiducia si rivolgono a lui, imitando il Buon Pastore che si prende cura della pecorella ferita. Per questo è animato dalla carità pastorale» (Francesco, *Discorso al Tribunale della Rota romana, per l'inaugurazione dell'anno giudiziario*, 24 gennaio 2014, n. 2).

Nell'ordinamento giuridico della Chiesa cattolica si registra una «inversione assiologica [...] tra virtù e regola» (R. Mazzola, *Il diritto vivente dell'ordinamento giuridico della Chiesa*, in AA.VV., *Diritto per valori e ordinamento costituziona-*

le della Chiesa, Torino, 1996, p. 357), in ragione della quale il comandamento evangelico della *caritas* non sarebbe giustificato dalle singole regole oppure dai principi ad esse afferenti, in quanto sarebbe la stessa *caritas* a imporsi sulle regole, condizionandole anche nel momento interpretativo-applicativo. In questa dinamica di interscambio tra dimensione divina e dimensione umana si concretizza la caratteristica *elasticità* del diritto canonico, quale elemento indefettibilmente connesso alla relativa anima pastorale.

Prof. Raffaele Santoro



Professore associato di Diritto ecclesiastico e Diritto canonico presso il Dipartimento dell'Università della Campania Luigi Vanvitelli. Professore invitato di Attività concordataria della Santa Sede presso la Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Urbaniana in Stato Città del Vaticano.